



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 29/01/2026, n. 238: Avvalimento. Nell'avvalimento premiale non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA da parte dell'ausiliario.

Nell'avvalimento in generale la dichiarazione di impegno dell'ausiliario e il contratto di avvalimento sono atti distinti. Nondimeno non è necessario che siano anche separati, ben potendo la prima essere incorporata nel secondo.

La sentenza in commento ha respinto il ricorso con cui il secondo graduato ha contestato l'aggiudicazione disposta a favore del miglior offerente sulla scorta di una pluralità motivi alcuni dei quali volti a censurare la validità del contratto di avvalimento sottoscritto da quest'ultimo.

Il TAR Veneto, nel respingere il ricorso, ha avuto modo di chiarire alcuni importanti nodi interpretativi dell'istituto dell'avvalimento.

Con riguardo all'avvalimento premiale, il TAR Veneto ha escluso che l'impresa ausiliaria debba possedere e dimostrare i requisiti speciali per la partecipazione alla gara; questo per le seguenti regioni: innanzitutto, l'art. 104, c. 4, 1^a per., d.lgs. n. 36/2023 prevede l'obbligo di allegare al contratto di avvalimento la certificazione SOA dell'impresa ausiliaria soltanto nel caso del c. 2, ossia nell'ipotesi in cui *"il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture"*; in secondo luogo, l'art. 104, c. 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023,



secondo cui *“L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: ... b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture”*, è norma speciale e come tale, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, non è suscettibile di essere interpretata in via analogica, nel senso di comprendere nel proprio ambito di applicazione anche gli appalti di lavori.

Con riferimento, invece, all’avvalimento in generale, il TAR Veneto ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo delineato, in modo netto, le differenze strutturali e funzionali tra il contratto di avvalimento – definito dall’art. 104, c. 1, 1^a per., d.lgs. n. 36/2023 come *“il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto”* – e la dichiarazione che l’impresa ausiliaria è tenuta a rendere alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, c. 4, lett. c), del medesimo d.lgs., *“di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento”*: si tratta di atti diversi per natura, contenuto e finalità (Cons. St., Sez. V, sent. n. 6551/2018).

Pur mantenendo fermo questo presupposto, il TAR Veneto ha ritenuto di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, ispirato al principio del *favor participationis*, secondo cui la dichiarazione d’impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, ben può essere incorporata in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento, perché ciò che rileva è l’assunzione delle obbligazioni da parte dell’impresa ausiliaria espressamente e direttamente nei confronti dell’ente committente e non già il supporto redazionale che ne racchiude la fonte (Cons. St., Sez. V, sent. n. 5497/2022).

[Consulta la sentenza](#)